

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 374

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **RUSSO Vincenzo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1992

Istituzione in Foggia di una sezione distaccata
della corte d'appello di Bari

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sviluppo ed il rafforzamento della vita democratica del nostro Paese determinano una crescente apertura delle istituzioni, nei confronti dei cittadini, e l'instaurarsi di una nuova tipologia di rapporti, improntata a maggiore partecipazione e a livelli di garanzia più elevati. Questo fenomeno generale non manca di produrre riflessi anche nel settore della giustizia che, come è noto, è tanto più efficace quanto più rapida e vicina ai suoi fruitori.

In questo quadro sembra meritevole di accoglimento l'antica aspirazione delle popolazioni che gravitano sull'area della «Capitanata» - più volte manifestata e ribadita in ordini del giorno, riunioni e convegni -

alla realizzazione di una sezione distaccata della corte d'appello nella città di Foggia.

Rispetto ad altri paesi, che pure muovono analoghe rivendicazioni, la scelta di Foggia, come sede distaccata di corte d'appello, appare di indubbia validità.

È noto, infatti, che la provincia di Foggia è particolarmente ampia e popolosa (i suoi abitanti sono ben 703.923) e che il relativo capoluogo è la terza città della Puglia in ordine di grandezza. Queste cifre e queste dimensioni si incrementano considerando l'area e la popolazione del Lucerino, che integrano da un punto di vista economico e sociale la zona della Capitanata.

La Capitanata è contrassegnata da un'economia in pieno sviluppo, che non si

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articola solo nel settore agricolo, ma abbraccia altresì vari comparti di carattere industriale. Il fenomeno è così marcato che la zona è stata indicata, nell'apposito piano regionale approvato il 28 aprile 1982, come uno dei tre poli d'indirizzo degli interventi di sviluppo economico.

È notevole, d'altra parte, il movimento economico cui dà luogo l'attività di taluni grossi centri a vocazione spiccatamente turistica.

Il gioco confluyente di questi due fattori (numero, cioè, della popolazione e densità dei rapporti economici) produce una mole di lavoro giudiziario di ampia portata. Infatti, negli ultimi anni - per limitare il discorso al numero degli affari giudiziari che interessano la corte d'appello - circa 1.590 processi civili e 4054 processi penali sono stati trasmessi, a seguito di proposizione di appello, dal tribunale di Foggia alla corte d'appello di Bari; mentre nello stesso periodo sono state appellate 364 sentenze civili del tribunale di Lucera e 1029 penali.

In sintesi può bene affermarsi che il carico giudiziario della corte d'appello di Bari deriva, per circa il 50 per cento, da controversie provenienti dai due tribunali della Capitanata.

Per converso Foggia ha una posizione baricentrica rispetto alla sede della corte d'appello di Bari e talune zone della Capitanata (segnatamente il Gargano e il sub-appennino Dauno), per il carattere piuttosto accidentato dell'orografia locale,

presentano difficoltà di comunicazione piuttosto rilevanti.

È utile, infine, aggiungere che il Parlamento e il Governo hanno definito la piattaforma dei nuovi centri universitari.

A Foggia sono stati riservati tre corsi di laurea: corso di laurea in economia e commercio, corso di laurea in giurisprudenza, corso di laurea per preparazioni agricole, nonché diversi corsi di laurea «breve».

Un riconoscimento così solenne favorisce quel quadro culturale costituente una valenza positiva anche per l'auspicata istituzione di una sezione della corte d'appello.

Non v'è quindi dubbio che una iniziativa legislativa, indirizzata a rendere più efficiente e razionale l'amministrazione della giustizia in Puglia, nell'attuale momento storico, meriti di essere avanzata e sostenuta da un Parlamento attento e sollecito alle esigenze della popolazione in questo settore. La creazione di sezioni distaccate di uffici giudiziari, invero, risponde alle finalità di attenuare i disagi dei cittadini, derivanti dalla necessità di raggiungere, per la trattazione degli affari cui sono interessati, sedi giudiziarie lontane e mal collegate.

Ora, alla luce delle ragioni esposte, la richiesta di Foggia appare legittima e giustificata.

Il presente disegno di legge, volto alla soluzione del suddetto problema, adotta uno schema comunemente seguito per i casi consimili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita in Foggia una sezione distaccata della corte d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Foggia e di Lucera.

Art. 2.

1. È istituita in Foggia una sezione della corte d'appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono compresi i circoli delle corti di assise di Foggia e di Lucera.

Art. 3.

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a determinare il personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui agli articoli 1 e 2 rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Art. 4.

1. Il Governo è autorizzato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire la data di inizio del funzionamento delle sezioni previste negli articoli 1 e 2.

Art. 5.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti ai sensi degli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello di Bari ed appartenenti, ai sensi della presente legge, per ragioni di

territorio alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello di Foggia o della sezione della corte d'appello di Bari con sede in Foggia in funzione di corte di assise d'appello sono devoluti d'ufficio alla cognizione degli anzidetti uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, nè ai procedimenti penali nei quali sia stato notificato il decreto di citazione, nè agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di cui al comma 1.